



LEGGE REGIONALE 06 aprile 1999 n. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/04/1999 n. 07

Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997 n. 9 "Organizzazione delle attività degli uffici regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commisario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1997 n. 9 "Organizzazione delle attività degli uffici regionali")

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1997 n. 9, è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'ammontare dei compensi di cui al comma 3, necessari per retribuire le posizioni di coordinamento istituite sulla base dei criteri di cui al comma 2 e non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario, è trasferito sull'esercizio finanziario successivo. Detto ammontare viene impiegato per incrementare in modo paritario, limitatamente a tale esercizio, il compenso spettante ai titolari degli incarichi di coordinamento a norma del citato comma 3."

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 1998, l'ammontare di cui all'articolo 2, comma 3 bis, della l.r. 9/1997, come integrato con la presente legge, non utilizzato nel corso del primo semestre è impiegato per incrementare in modo paritario, nel corso del secondo semestre, il compenso spettante ai titolari degli incarichi di coordinamento a norma del comma 3 dell'articolo medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 aprile 1999

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1999

___Num:0010

___Boll__Uff__Num:07

___Boll__Uff__Anno:1999